

Comune di SIAMANNA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 26 in data 04/10/2012

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI			
1	Oggetto	14	Informazioni rese al momento della raccolta
2	Definizioni	15	Diritti dell'interessato
3	Finalità e sistemi di sorveglianza	16	Sicurezza dei dati
4	Diretta visualizzazione delle immagini	17	Cessazione del trattamento dei dati
5	Trattamento dei dati personali	18	Limiti alla utilizzazione di dati personali
CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO			
6	Notificazione	19	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
7	Responsabile	20	Comunicazione
8	Funzioni del responsabile	CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	
9	Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature	21	Tutela
10	Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	22	Modifiche regolamentari
11	Accesso ai sistemi e parola chiave	CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
12	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	23	Pubblicità del regolamento
13	Obbligo degli operatori	24	Rinvio dinamico
		25	Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Siamanna, gestito e impiegato dal Comune di Siamanna, ufficio di Polizia Municipale/Locale. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- 2 art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- 3 decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- 4 circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- 5 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- 6 "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, entrato in vigore in data 29 aprile 2011.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso una sala di controllo/postazione pc della Polizia Locale trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Siamanna, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "delegati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di

un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Siamanna - Ufficio di Polizia Locale e collegato presso l'Ufficio stessa Polizia Locale eventualmente a quella delle altre forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nei locali della Polizia Locale sarà posizionato un monitor per l'eventuale visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere..

5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale o presso altre Forze di Polizia , in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Siamanna , in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:

- a) tutelare la sicurezza urbana e il territorio;
- b) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite e episodi di microcriminalità ;
- c) tutelare gli immobili in proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;

5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se

consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

8 i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

9. Non risulta giustificata l'installazione di sistemi a scopo puramente dimostrativo, per apparenza o per prestigio, o con telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comportano il trattamento di dati personali, ma che comunque possono comportare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici, potendo essere legittimamente oggetto di contestazioni.

10. Il titolare del trattamento, prima di procedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza, deve valutare obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili, al fine di evitare un'ingiustificata intromissione nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone, potendo tutelare le persone e il patrimonio con sistemi altrettanto validi ed efficaci, quali i sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi e simili.

11 Le telecamere possono prevedere, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico/digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'Ufficio della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

12. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

13. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare innanzitutto le fasce più deboli della popolazione, garantendo un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti, prevalentemente nei luoghi di aggregazione.

14. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

15 Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle prescrizioni del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Siamanna nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o tutela delle persone o del patrimonio.

Art. 7 – Responsabile

1. Il Sindaco in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dello stesso unicamente a personale appartenente alla Polizia Locale.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il delegato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati dal responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile o il delegato custodiscono le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali;
- individua i delegati del trattamento, da agli stessi le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature

1. L'accesso ai sistemi di controllo è consentito solamente al personale della Polizia Locale autorizzato per iscritto.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal responsabile.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai delegati, come indicati nei punti precedenti.

2. I delegati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici” in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;

f) l’attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Art. 13 – Obblighi degli operatori

1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del responsabile.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Siamanna, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Comune di Siamanna - Area videosorvegliata per fini di prevenzione e di sicurezza” secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.

2. In presenza di più telecamere il relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di Siamanna, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 15 – Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, e’ assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante

identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla legge. A tale fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Art. 16 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di perdita, distruzione, o di accesso non autorizzato o accesso non consentito o non conforme alle finalità perseguite. Agli impianti, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente oltre al responsabile, il personale della Polizia Locale, salvo le esigenze di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Siamanna a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 22 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, avvalendosi dell'ufficio di Polizia Locale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché le definizioni di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.